

COMUNE DI BORGIO D'ALE
Provincia di Vercelli

TESTO UNICO

DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLE IMMISSIONI NEI CANALI
DELLA FOGNATURA CIVICA

=====

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1°

Immissioni nei canali della fognatura.

Tutti gli scoli delle acque di qualsiasi natura, e delle materie fecali provenienti da stabili di ogni specie, fronteggianti, e anche solo in parte, vie o spazi pubblici percorsi dai canali di fognatura, devono essere immessi con appositi condotti entro i canali stessi, essendo le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 2°

Natura delle immissioni.

Secondo la loro natura le immissioni si distinguono in :

- 1- Acque bianche, che sono quelle meteoriche, provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta recintata con costruzione permanente e incorporata con edifici a qualsiasi uso destinati e le cui acque sono sconvogliate nella fognatura mediante opere di canalizzazione o manufatti, e i rifiuti liquidi provenienti dai lavatoi, acquai, bagni, lavandini ed ogni altro rifiuto di acque bianche provenienti dall'interno delle abitazioni.
- 2- Acque luride, che sono i rifiuti liquidi provenienti da rimesse, scuderie, stalle, orinatoi.
- 3- Acque industriali, che sono i rifiuti liquidi provenienti da locali ove si esercitano industrie o laboratori speciali e che contengono sostanze che possono essere nocive alle

4- Materie fecali provenienti da latrine in servizio presso case di abitazione, uffici, locali industriali, munite da apparecchi di lavaggio.

ART. 3°

Divieti di immissioni.

E' assolutamente vietato immettere nei canali della fognatura eceneri, spazzature, strame e materia solide di qualsiasi specie e natura sia in conglomerati che in polvere e le materie provenienti da pozzi neri non attrezzati secondo le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 4°

Progetti di attacchi alla fognatura.

Per ogni attacco alla fognatura civica saranno compilati due distinti progetti:

- 1-) Progetto delle opere esterne, in sede stradale, da compilarsi ed eseguire a cura del Comune, ma le cui spese sono a carico dei proprietari; (si intendono per opere esterne quelle che partendo dal confine delle proprietà private verso la strada o piazza pubblica, pervengono alla fogna.)
- 2) Progetto delle opere interne, nelle proprietà private, da compilarsi ed eseguire a cura e spese dei proprietari con le modalità di cui agli articoli seguenti:

ART. 5°

Obbligo ai proprietari di presentare le domande e di pagare i contributi di attacco.

Il Sindaco, prima che per ciascuna strada si proceda alla costruzione dei nuovi tronchi di fognatura e alla restaurazione di quelli esistenti, ovvero prima che sia disposto il funzionamento dei tratti già compiuti, ne dà avviso con apposito manifesto obbligando i proprietari frontisti a presentare domanda di cui all'art. 9 entro il termine indicato nello stesso manifesto e con le modalità dell'art. 6 ed a versare i contributi indicati all'art. 7. In caso di inadempimento, salvo il provvedimento

prietario, e tali spese, insieme ai contributi determinati a norma
ma dell'art. 7, saranno riscosse con i privilegi fiscali a mente
dell'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo n. 383.

ART. 6°

Modalità delle domande di concessione degli attacchi privati.

Le domande di concessioni di attacchi privati in sede strada-
le nelle fognature cittadine di cui agli art. 5 e 9 devono esse-
re corredate dai seguenti documenti ed indicazioni:

- a)- Nome, cognome, paternità del proprietario o dei condomini con
le rispettive quote di proprietà.
- b)- Certificato catastale.
- c)- Designazione dei corsi, delle vie, delle piazze verso i qua-
li devono aver luogo gli scarichi.
- d)- Indicazione dell'uso a cui sono destinati i fognoli e condotti,
se cioè per acque bianche, acque luride, acque industriali, o
materie fecali.
- e)- Se lo stabile é fornito di acqua con indicazione del mezzo di
rifornimento e cioè: se mediante pezzo comune, pompa a mano,
pompa a motore, erogazione di acqua potabile ecc.
- f)- Se nello stabile esistono fogne, o cisterne, o pozzi assor-
benti o di dispersione.
- g)- Alla domanda va allegato, in doppia copia, il progetto di
tutte le opere di canalizzazione interna dello stabile fino
alla facciata del muro di prospetto, compilato e firmato da
un ingegnere o da un architetto o da un geometra, contenente
una planimetria in scala non inferiore all'art. 1:100 dello
stabile e sue adiacenze, delle canalizzazioni esistenti nel-
l'interno e di quelle da modificare, costruire o riparare,
dei pozzetti, sifoni, innesti attraversamenti. Oltre alla
planimetria si deve presentare un disegno da cui risulta-
no le canne mantanti, le indicazioni delle pendenze delle
condotte e loro diametri, dei tubi di sfiato e le ubica-
zioni dei cessi e dei sifoni interni.

Al progetto va allegata una relazione corredata dalle indi-
cazioni seguenti :

- 1)- Il numero dei vani di quegli appartamenti che vanno allacciati alla fognatura civica.
- 2)- Il numero delle bocche di immissione delle fogne e nelle grondaie di scarico delle acque bianche.
- 3)- Area complessiva della proprietà.
- 4)- Area coperta ed area sistemata a cortile.
- 5)- Superficie dei vari piani compreso il terreno ed il sottotetto, se abitabile.

Il progetto anzidetto, per essere esecutivo deve riportare l'approvazione del Sindaco.

Se i proprietari non presenteranno in tempo utile le domande corredate da tutti i documenti richiesti e dalla prova del versamento delle quote di cui all'art.7 il Sindaco ordinerà la compilazione e l'esecuzione dei progetti di canalizzazione interna ed esterna, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale di cui all'art. 26.

Il contravventore, oltre a quanto deve informare dell'art.7, pagherà al Comune il 10 % dell'ammontare delle opere interne progettate d'ufficio.

Il progetto delle opere interne, compilato d'ufficio, sarà notificato in copia all'interessato, con invito ad eseguirlo entro un congruo termine perentorio stabilito, volta per volta dal Sindaco, trascorso il quale senza che l'interessato abbia dato corso ai lavori, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio all'esecuzione di essi, addebitando al proprietario le relative spese liquidate in base ai prezzi vigenti, aumentati del 20 %.

Per quanto riguarda le opere esterne, l'esecuzione avverrà subito dopo trascorso il termine assegnato dal manifesto di cui all'art.5 e con le sanzioni in esso stabilite a carico dei contravventori.

ART.7°

Contributi di allacciamento alla fognatura.

I proprietari degli edifici antistanti i condotti di fognatura devono corrispondere al Comune i contributi per conseguire il diritto di allacciamento alla fogna, e per ogni condotto in sede stradale, nella misura e con le modalità che saranno de-

terminate con separato provvedimento tenute presenti le varie specie di immissioni e l'entità degli scarichi, oltre l'annunciare delle spese per la costruzione dei condotti.

TITOLO SECONDO

NORME PER GLI ATTACCHI IN SEDE STRADALE.

=====

ART. 8°

Rinnovazione del pavimento stradale e dei chiusini delle fogne ed ispezione dei pozzetti.

E' vietato ai privati di rinnovare il pavimento stradale ed i chiusini delle fogne pubbliche.

In caso d'urgenza sono consentite agli utenti, con solo preavviso all'Ufficio Tecnico Comunale, le ispezioni ai pozzetti dei condotti esterni delle immissioni private subordinatamente alle garanzie per la pubblica incolumità ed a tutta la responsabilità degli utenti stessi. Ogni rilievo inerente allo stato di fatto deve essere segnalato all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.9°

Esecuzione delle opere di allacciamento e dei lavori di preparazione.

Tutte le opere in sede stradale, sia di costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono eseguite esclusivamente dal Comune sia d'ufficio che in seguito a formale domanda scritta con le modalità dell'art.6 e previo deposito delle quote stabilite dall'art.7 e restando di esclusiva proprietà del Comune le riparazioni alle tubazioni in sede stradale, dal pozzetto al collettore principale, sono eseguite dal Comune a proprie spese, sempreché non causate dagli utenti; in tal caso gli stessi saranno tenuti a tutte le spese occorrenti, nonché ai diritti di visita tecnica a norma dei regolamenti locali.

Nel caso preveduto dal precedente comma è fatta constatazione al responsabile in via amministrativa con invito ad anticipare le spese occorrenti e i diritti di visita e con dif-

fida che in caso di inadempienza si provvederà d'ufficio dall'amministrazione, sempre quando l'urgenza non consigli di provvedere immediatamente. Dovendosi provvedere d'ufficio, è fatto verbale di constatazione, previo invito al proprietario ad assistervi.

Le spese d'ufficio sono riscosse con le modalità di cui all'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo 1934 n° 383, salvo il provvedimento contravvenzionale.

ART. 10°

Immissione negli imbrocchi comunali e diametri delle tubazioni private. Consociazione proprietari di fabbricati limitrofi.

Le immissioni nelle fogne stradali devono essere eseguite esclusivamente negli imbrocchi costruiti a cura del Comune e le tubazioni private non possono eccedere il diametro degli imbrocchi medesimi. A tal uopo, a richiesta, l'Ufficio Tecnico Comunale fornisce tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura interna dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura esterna quando la posizione degli imbrocchi lo richieda, senza pregiudizio al pagamento integrale delle quote di cui all'art. 7.

I proprietari di fabbricati limitrofi possono chiedere al Comune di allacciarsi tra loro in sede stradale, per potersi immettere, con un unico imbrocco, nella fognatura.

Il Comune consentirà tali allacciamenti, salvo che vi ostino a suo insindacabile giudizio, ragioni tecniche o sanitarie; in tutti i casi gli attacchi da allacciarsi all'unico fognolo in sede stradale saranno determinati dopo sopralluogo

per tutti i consociati e ripartiti con le modalità che saranno determinate con lo stesso provvedimento con il quale saranno fissate le quote per conseguire il diritto di attacco.

(1) La diversa ripartizione a cui i proprietari amichevolmente addivengano non produce effetti giuridici per il Comune, ma questo può accettarla se essa risulti da valido atto scritto, che in tal caso resterà nell'archivio comunale come allegato al foglio di ripartizione.

L'esecuzione dei lavori in sede stradale é sempre di spettanza del Comune salvo il rimborso della rispettiva spesa quando dovuta.

ART. 11°

Concessione di nuovi attacchi.

La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale venne richiesta o per quella consistenza ~~ma~~ esso che risulta dai tipi depositati presso il Municipio.

Non possono quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui, ancorché dello stesso proprietario, senza avere prima ottenute speciale concessione dal Sindaco.

Qualora i condotti di scarico esistenti non fossero sufficientemente capaci per ricevere le nuove immissioni, chi domanda di farlo deve assoggettarsi alla spesa necessaria per rendere i condotti atti al maggior servizio rimborsandone il Comune.

TITOLO TERZO

NORME PER I CONDOTTI INTERNI DELLE PROPRIETA' PRIVATE.

ART. 12°

Esecuzione delle opere interne di allacciamento.

Le opere interne di allacciamento delle condotte private all'attacco della fognatura pubblica devono essere eseguite dai proprietari interessati entro il termine stabilito dalle ordinanze del Sindaco, da notificarsi ai proprietari stessi con le medesime comminatorie di cui all'art. 5.

In caso di mancato accordo fra i proprietari interessati il

riparto spese per la costruzione del raccoglitore su strada privata verrà eseguito a cura del Comune secondo i dati forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 13°

Fognature nei cortili comuni e nelle strade private.

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili fronteggianti cortili e strade private.

I proprietari degli indicati stabili devono provvedere nei termini stabiliti dall'art.12 alla canalizzazione dei detti cortili comuni e strade private sino al ciglio della strada pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.

ART. 14°

Riunione degli scarichi di un solo edificio.

Quando un edificio é diviso in più parti, appartenenti a diversi proprietari, questi sono obbligati a riunire le rispettive canalizzazioni facendone l'immissione nella fogna stradale a norma degli articolo 10- 13.

ART. 15°

Fognoli di congiunzione con la fogna pubblica.

I fognoli di congiunzione con la fogna pubblica saranno collocati in modo da attraversare la minore quantità di area fabbricata e saranno posti su terreno resistente di garantita stabilità oppure , se necessario, saranno poggiati, trattandosi di tubi, su platea di cemento, che nel caso di terreni fortemente cedevoli, deve essere armato.

Essi dovranno avere platea a sezione curvilinea, pareti completamente impermeabili e lisce, pendenza in qualsiasi punto del loro percorso non inferiore al due per cento, cambiamento di direzione curvilinea, innesti tra loro e con le fogne nel senso della confluenza a 45 gradi.

ART.16°

Visita alla fognatura interna.

L'Autorità Comunale può, a mezzo dei suoi incaricati, muniti di speciali autorizzazioni scritte, procedere d'ufficio a

la visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, e ciò per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene, sia per esaminare se perna go= no le condizioni di fatto in base alle quali venne fatta la concessione dello attacco alla fognatura pubblica.

ART. 17°

Collaudo della canalizzazione interna.

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna deve essere ultimata e contestata regolare dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio Sanitario prima della dichiarazione di abitabilità.

Non sarà concessa la licenza di abitabilità ad appartamenti nuovi o ricostruiti fino a quando la canalizzazione non sarà completa, atta a funzionare, e rispondente a tutte le norme del presente regolamento o di quello di igiene.

Per la canalizzazione dei fabbricati già esistenti, si deve fare speciale domanda scritta al Sindaco entro trenta giorni dall'ultimazione delle dette opere di canalizzazione, per ottenere la visita di verifica, pagando il relativo diritto.

Alla visita può presentare il proprietario o il suo tecnico, che deve fornire le indicazioni opportune al funzionario municipale incaricato.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla garanzia di buon funzionamento.

Essa però non esime il proprietario da alcuna responsabilità per i difetti che potessero in seguito constatare, in quanto possono arrecare danno alla fognatura cittadina ovvero allo stesso stabile.

TITOLO QUARTO

PRESCRIZIONI SPECIALI PER GLI SCARICHI.

ART. 18°

Afflusso delle acque e delle materie nelle fogne e pozzi di ispezione.

L'afflusso nelle fogne delle acque e delle materie di cui

ai n.ri 2-3-4 dell'art. 8 non deve essere impedito da parate di ritenuta e da pozzetti di deposito.

Per gli allacciamenti delle tubazioni e canalizzazioni private alla fognatura stradale devono osservarsi le disposizioni di cui agli art. seguenti.

ART. 19°

Allacciamento dei doccioni.

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via, come pure le condutture che raccolgono le acque di pioggia dei tetti e delle terrazze, devono essere allacciati alla fogna stradale senza sifone.

I doccioni debbono essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di cm. 15 ed in numero proporzionale alla superficie della terrazza o di tetto misurata in proiezione orizzontale, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' consentito introdurre in questi doccioni altri scarichi di acque bianche, in esclusione assoluta di acque luride e di altre materie.

ART. 20°

Canali metallici di gronda e di scolo.

Tutte le coperture degli edifici debbono essere munite da ogni lato di canali metallici e di gronda e di scolo, sufficienti a ricevere ed allontanare le acque pluviali.

I canali di scolo verticali delle acque pluviali saranno sempre collocati all'esterno dei muri perimetrali, meno che negli ultimi tre metri, quando si trovino su strade e piazze pubbliche, nel qual caso saranno intersecati nel muro; per le altre località l'ultimo tratto dei detti canali per la lunghezza di tre metri potrà essere esterno ma in questo caso dovrà essere costruito in metallo molto resistente, come ghisa e ferro.

ART. 21°

Scarichi di acque di rifiuto e di acque luride.

Le condutture di scarico dei bagni, acquai, lavandini, lavatoi, rimesse, scuderie, ecc. ed ogni altro apparecchio di comunicazione con le canne di caduta e con la fogna dovranno essere

munite ciascuna di interruttori e di sifoni ispezionabili, collocati nell'interno delle abitazioni o dei locali a cui servono.

ART. 22°

Scarichi di latrine.

I tubi di caduta che raccolgono le defluenze delle latrine dovranno essere di materiale impermeabile, resistente ed inattaccabile dalle materie che vi si consigliano ad avere superficie levigata ed uniforme.

Inoltre detti tubi, di sezione costante, dovranno essere sostenuti con grappe di ferro ad ogni corona e prolungati sopra il tetto o terrazzo per non meno di metri due; dovranno essere muniti di mitria o cappello di ventilazione e situati a distanza non minore di m. 1,50 da finestre, e più alti di essi; in basso saranno muniti di sifone interruttore.

ART. 23°

Chiusura idraulica delle latrine e degli orinatori ed apparecchi di cacciata delle acque.

Le latrine e gli orinatori dovranno essere forniti di chiusura idraulica permanente. Le latrine debbono essere provviste di serbatoio di acqua che possa erogare ogni volta, a mezzo di apparecchi di cacciata una quantità di acque non inferiore a litri otto, necessaria ad assicurare un efficace lavaggio.

L'immissione del sifone non deve essere inferiore a ca. 3 di diametro.

Il tubo di cacciata di acqua sarà sempre isolato mediante interruzione del serbatoio dal tubo dell'acqua potabile.

ART. 24°

Immissioni di acque industriali.

E' vietato immettere nelle fogne stradali gli scoli provenienti dai locali, ove si esercitano industrie e laboratori speciali, specie se essi contengono sostanze corrosive o comunque nocive alla muratura delle fogne o alla pubblica salute.

L'immissione potrà essere concessa dal sindaco in seguito a domanda scritta del proprietario dello stabile, contenente l'indicazione dettagliata dell'industria esercitata e la dichiarazione formale di ottemperanza alle prescrizioni e condizioni

seguenti, oltre quelle che il Sindaco stesso troverà opportuno stabilire caso per caso.

- A)- Le acque industriali di qualsivoglia natura debbono avere apposite canalizzazioni ed immissioni nelle fogne , distinte da quelle che servono alle acque domestiche e locali dello stabile e da quelle per le acque meteoriche che esse debbono, prima di uscire dallo stabile, passare in una cameretta facilmente ispezionabile, dallo quale il Sindaco ha diritto in qualunque modo di far prevalere , dai suoi incaricati, campioni delle acque stesse.
- B)- Le acque debbono , se necessariamente , prima dello scarico, essere sottoposto ad un trattamento chimico ed altro, atto a giudizio del Sindaco a ridurle innoque tanto ai canali della fognatura quanto alla colatura nei terreni sui quali le acque stesse possono poi essere impiegate.
- C) - Il proprietario dello stabile é esclusivamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che per natura degli scoli effettuati , potessero derivare ed é tenuto all'immediato rimborso delle spese che il Comune dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito alla liquidazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- D)- Il proprietario dello stabile é tenuto a pagare i contributi di cui all' art. 7 con le modalit  che saranno determinate.
- E)- Oltre il progetto delle opere di canalizzazione interna l'interessato deve produrre progetto per la neutralizzazione delle acque industriali, da approvarsi parimenti dal Sindaco. In caso di constatata inosservanza delle susseposte prescrizioni e condizioni, il Sindaco ordina la sospensione immediata degli scarichi e in caso, di perdurante inadempienza, procede d'ufficio, ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, alla chiusura delle immissioni industriali in fognatura, senza alcuna responsabilit  per le conseguenze, e ponendo a carico del proprietario le spese relative, oltre l'integrale risarcimento dei danni arrecati.

La facolt  di immissioni di scarichi industriali nella fognatura come sopra,   sempre in qualsiasi epoca revocabile , qualora , pur essendo osservate le prescrizioni per

uoli, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, considerazioni riguardanti l'igiene pubblica, la conservazione della fognatura e gli obblighi del Comune nei rispetti della coltura dei terreni sui quali le acque potranno scaricarsi, lo consigliassero.

La facoltà di immissione cessa di pieno diritto cessando di esercitarsi nello stabile l'industria per la quale fu concessa. In tal caso nessun diritto potrà essere vantato dall'industriale verso il Comune, per nessun motivo.

TITOLO QUINTO

=====

PROVVEDIMENTI D' AUTORITA' - CONTRAVVENZIONI - SANZIONI . =

ART. 25°

Costruzione di Fosse Settiche.

E' prevista la facoltà da parte del Comune di ordinare ai privati la costruzione di fosse settiche prima dello sfocio nella fognatura se l'Ufficio Tecnico, o l'Ufficiale Sanitario, lo ritengano necessario.

ART. 26°

Poteri del Sindaco.

Il Sindaco può emanare speciali ordinanze:

- a)- Per soppressioni di pozzi o cisterne che siano per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini.
- b)- Per rimozione di cause di insalubrità delle acque e delle abitazioni.
- c)- Per chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico delle case.
- d)- Per obbligo al proprietario il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo.
- e)- Per obbligo al proprietario di non impedire al condominio o all'inquilino o al proprietario di stabili contigui, vicini od interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua o il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento della rete stradale.
- f)- Per multe a carico dei contravventori le quali potranno estendersi fino al doppio delle quote fissate nell'art.7.
- g)- Per l'esecuzione a carico dei contravventori delle opere disposte e non eseguite.

Le ordinanze del Sindaco saranno immediatamente esecutorie, salvo, relativamente alle ordinanze di cui alla lettera e), all'Autorità Giudiziaria o altri arbitri, di determinare in seguito le relative indennità a norma di Legge.

Dette facoltà al Sindaco sono accordate rispettivamente dal giorno di pubblicazione del manifesto di cui all'art. 5, per i rioni da provvedersi in seguito di fognatura, dal giorno nel quale il Sindaco abbia disposto di iniziare entro l'anno la costruzione o la riforma delle fogne in una determinata zona dell'abitato e limitatamente ai fondi compresi nella zona stessa, e si protraggono per tre anni posteriormente al collaudo delle relative opere.

ART. 27°

Contravvenzioni.

Salvo il disposto dell'art. 25 lett. f) e del successivo art. 27 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni, con pene pecunarie da L. 500 a lire 5.000.

Avvenuta la trasgressione, viene elevato il verbale di contravvenzione al quale si applica il procedimento contravvenzionale di cui agli art. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo 1934 n. 383.

Nei casi contemplati dall'ordinanza del Sindaco l'ammenda nella misura in essa stabilita, saranno versate nelle mani dell'Agente verbalizzante; nei casi non contemplati la oblazione nelle forme prescritte è fatta dal Sindaco, previa l'eliminazione delle conseguenze delle trasgressioni e dello stato di fatto che la costituisce.

Non riuscendo l'esperimento di conciliazione, il Sindaco denuncia il contravventore all'Autorità Giudiziaria, per l'applicazione delle penalità di cui al 1° comma di questo articolo salvo, le penalità che siano stabilite dalla legge sanitaria e dal Codice Penale.

Indipendentemente dal procedimento penale il Sindaco ordina senz'altro l'esecuzione d'ufficio dei lavori a carico dei

degli inadempienti, riscuotendo le relative spese ed i contributi di cui all'art. 7 e con i privilegi fiscali e le forme dell'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo 1934 n° 383.

ART. 28*

Multa per le immissioni abusive.

Nel caso di immissioni abusive di acque bianche o luride nella fognatura cittadina e nel caso in cui nel termine fissato dal Sindaco, i proprietari non abbiano interrotto la comunicazione di loro scarichi con la fognatura esistente, sarà applicata, senza pregiudizio del procedimento contravvenzionale e delle maggiori sanzioni della legge sanitaria e del Codice Penale, una multa da L. 2.000 e L.5.000 e saranno messe a carico del contravventore le spese per i lavori da eseguirsi d'ufficio per l'interruzione dello scarico.

Nel caso di immissioni abusive di acque industriali o di materiali fecali nella fognatura, si applicherà una multa da un minimo di L. 2.000 ad un massimo di L. 5.000, senza pregiudizio delle altre assunzioni, di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 29*

Entrano a far parte integrante della fognatura civica, se e in quanto tecnicamente adatti, tutti i condotti esistenti di proprietà comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni e le tolleranze di costruzioni di fognature private s'intendono senz'altro revocate, salvo ai proprietari interessati la facoltà di richiedere la rinnovazione di esse alle condizioni del regolamento stesso.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni dei Regolamenti Municipali di Edilizia e di igiene non conformi a quelle contenute nel presente regolamento.